



REGOLAMENTO SOCIALE



REGOLAMENTO SOCIALE

TITOLO I – Soci	3
TITOLO II – Organi dell’Associazione	6
TITOLO III – Mezzi sociali	7
TITOLO IV – Stazionamento sui piazzali sociali	8
TITOLO V – Spazi acquei in concessione – assegnazione ormeggi	11
TITOLO VI – Servizi per i Soci proprietari d’imbarcazione	15
TITOLO VII – Disciplina dell’attività sportiva	18
TITOLO VIII – Disposizioni finali	21
APPENDICE 1 – Domanda ammissione Socio straordinario – ordinario	
APPENDICE 2 – Domanda di subentro Socio straordinario – ordinario	
APPENDICE 3 – Domanda ammissione Socio allievo	
APPENDICE 4 – Domanda ammissione Socio straordinario da allievo	
APPENDICE 5 – Tariffario	
APPENDICE 6 – Domanda per manutenzione ordinaria dell’imbarcazione	
APPENDICE 7 – Domanda per rimessaggio invernale dell’imbarcazione	
APPENDICE 8 – Domanda per lungo rimessaggio dell’imbarcazione	
APPENDICE 9 – Obblighi e raccomandazioni	
APPENDICE 10 – Pontile di Barcola	
A – tabella dimensione ormeggi	
B – modulo d’ormeggio da rispettare.	



REGOLAMENTO SOCIALE

Il presente Regolamento ha lo scopo di integrare con norme di applicazione quanto stabilito dallo Statuto sociale.

TITOLO I Soci

Art. 1 CATEGORIE DI SOCI

1. Come indicato all'art. 5 dello Statuto la S.V.B.G. è formata dalle seguenti categorie di Soci:
 - a) Soci ordinari;
 - b) Soci straordinari:
 - junior (fino al compimento del ventiseiesimo anno di età),
 - senior (con quarant'anni di anzianità da Socio ordinario);
 - c) Soci benemeriti;
 - d) Soci onorari;
 - e) Soci allievi.

Art. 2 AMMISSIONE

1. L'ammissione a Socio ordinario, straordinario e allievo è regolata dall'art. 6 dello Statuto.
2. IL modello della domanda d'ammissione a Socio ordinario o straordinario è riportata nell'appendice 1.
3. I Soci che controfirmano la domanda d'ammissione di un aspirante Socio, si rendono personalmente garanti che l'interessato possieda i requisiti per far parte dell'Associazione. Devono aver maturato cinque anni di anzianità nell'Associazione e non devono far parte del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri o del Collegio Sindacale in carica.
4. I Soci possono firmare soltanto quattro domande d'ammissione nel corso dello stesso anno sociale e devono essere in regola con il pagamento dei canoni e dei contributi sociali.
5. Nel caso in cui alla morte di un Socio venga fatta richiesta di subentro, ai sensi dell'art. 8, comma 6, dello Statuto, il subentrante deve presentare apposita domanda soggetta al procedimento indicato nel seguente comma. Il modello della domanda è riportato nell'appendice 2.
6. La domanda d'ammissione (solo il frontespizio) viene affissa all'albo per almeno quindici giorni; successivamente una Commissione, formata da un componente del Consiglio Direttivo e uno del Collegio dei Probiviri, ascolta l'aspirante Socio accompagnato da uno dei Soci proponenti. Al termine emette un parere consultivo. Il Consiglio Direttivo, sulla base degli elementi raccolti, valuta a suo insindacabile giudizio l'ammissibilità dell'aspirante Socio. Per essere accolta la domanda deve essere votata favorevolmente da almeno 8 Consiglieri.
7. I nuovi Soci, con esclusione di quelli indicati nel comma precedente, sono soggetti al versamento di una quota d'iscrizione come indicato nell'art. 6, commi 5, 6 e 7.
8. Ai sensi dell'art. 6, comma 9, dello Statuto, i Soci Allievi vengono ammessi su richiesta scritta dell'esercente la potestà legale controfirmata dal Direttore sportivo del settore giovanile. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni. I Soci allievi sono esentati dal pagamento della quota d'iscrizione. Il modello della domanda di ammissione a Socio allievo è riportato nell'appendice 3.
9. Ai sensi dell'art. 6, comma 10, dello Statuto, al compimento del diciottesimo anno di età i Soci Allievi vengono ammessi alla qualifica di Socio straordinario dal Consiglio Direttivo su semplice domanda accompagnata da parere favorevole del Direttore sportivo del settore giovanile. All'atto di ammissione, su proposta del Direttore sportivo giovanile, il richiedente può essere esentato dal versamento della quota d'iscrizione. L'applicazione del canone di Socio straordinario decorre con



REGOLAMENTO SOCIALE

l'anno successivo al compimento della maggiore età. Il modello della domanda è riportato nell'appendice 4.

Art. 3 DIMISSIONI DA SOCIO

1. Le dimissioni da Socio (straordinario, ordinario, benemerito e allievo), come indicato al comma 2 dell'art. 7 dello Statuto, vanno indirizzate al Consiglio Direttivo con comunicazione scritta entro il 30 novembre di ciascun anno sociale, a valere per l'anno successivo. Il Socio dimissionario è tenuto a completare il pagamento dei debiti nei confronti dell'Associazione.

Art. 4 RADIAZIONE PER MOROSITA'

1. Come indicato all'art. 7, comma 3, dello Statuto, i Soci (straordinario, ordinario, benemerito e allievo) che, al termine dell'anno sociale, anche solo in parte, non avessero provveduto al pagamento dei canoni o contributi, saranno passibili di radiazione per morosità.
2. Il Consiglio Direttivo trasmetterà, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, un invito a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento.
3. Trascorso inutilmente il termine previsto, il Consiglio Direttivo potrà deliberare il provvedimento di radiazione.

Art. 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I Soci devono dare il loro contributo al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione. Qualora la positiva riuscita di una manifestazione sociale possa dipendere, anche in parte, dalla loro collaborazione, sono tenuti, su richiesta del Consiglio Direttivo, a prestarla, salvo il caso di fondato impedimento.
2. Tutti i Soci in regola con il pagamento del canone, dei contributi sociali e dei contributi straordinari hanno diritto di frequentare la Sede sociale e di fruire dei vari servizi anche con il coniuge o equiparato, con i figli minorenni e con i figli maggiorenni fino a 26 anni, se con lui conviventi.
3. I figli minori, quando non sono Soci allievi, possono frequentare la Sede sociale solo se accompagnati dai genitori. Il Socio è responsabile del comportamento e del rispetto delle norme sociali da parte dei propri familiari.
4. I Soci (con esclusione dei Soci allievi) possono invitare nella sede sociale, facendo uso discreto e limitato di tale facoltà, persone di loro conoscenza in qualità di ospiti del cui comportamento saranno garanti. Il Socio è tenuto, in tal caso, ad annotarne il nome nell'apposito "Registro degli Ospiti".
5. Nei fine settimana del periodo estivo (giugno – settembre) è possibile portare due soli ospiti nelle sole aree bar e ristorante, salvo eccezioni esplicitamente richieste e autorizzate dal Direttore sede o, in sua assenza, da un componente del Consiglio Direttivo. Il sabato e la domenica la pineta è riservata ai soli Soci e loro familiari.
6. Il Direttore sede e i componenti del Consiglio Direttivo hanno facoltà di negare l'accesso a ospiti che in passato si fossero dimostrati inadatti a frequentare l'ambiente sociale. È consentito l'accesso ai Soci di Sodalizi aderenti alla FIV purché non rientranti nella precedente casistica.
7. Non è consentito accedere nella parte interna della sede in costume da bagno o in tenuta che non sia decorosa. Non è permesso fumare in tutti gli ambienti del circolo, secondo quanto previsto dalla legge. Non è consentito l'accesso di animali domestici in sede e nei piazzali sociali. È consentito introdurre negli spazi sociali, ma senza circolare, automezzi, moto, biciclette, pattini a rotelle e simili.

Art. 6 CANONE SOCIALE E CONTRIBUTI

1. Nel rispetto di quanto stabilito all'art. 9 dello Statuto, i Soci (straordinario, ordinario, benemerito e allievo) sono tenuti a versare il canone sociale dell'anno in un'unica soluzione entro il 31 gennaio oppure in due rate semestrali entro il 31 gennaio la prima ed entro il 31 luglio la seconda.

2. Il canone per il tesseramento alla FIV è obbligatorio per tutti i Soci, con esclusione di quelli tesserati presso un altro Circolo associato alla FIV, e deve essere versato entro il 31 gennaio o all'atto dell'emissione o del rinnovo della tessera se antecedente.
3. I contributi dovuti per lo stazionamento dei mezzi di proprietà dei Soci (imbarcazioni, derive, tavole a vela, ...) presso le aree a terra e gli spazi acquei in concessione alla S.V.B.G. devono essere pagate per tutto l'anno sociale entro il 31 gennaio o secondo quanto stabilito agli artt. 12, 13, 14, 25, 26, 27 e 28.
4. Nel caso di morosità il Consiglio Direttivo applicherà una penale mensile nella misura di 5,00 euro, non applicabile nel primo mese di ritardo se in tale periodo il socio provvederà a regolarizzare la sua posizione economica. Trascorso tale termine e perdurando il ritardo del pagamento, la penale avrà decorrenza dalla data d'inizio della morosità.
5. I nuovi Soci devono eseguire il pagamento della quota d'iscrizione e del canone sociale entro quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera di accoglimento della domanda di ammissione.
6. L'ammontare della quota d'iscrizione è pari a trentasei mensilità del canone associativo vigente. Per i genitori di Soci allievi in attività, coniuge, o equiparato, e figli, e/o equiparati, di soci e i regatanti, la quota di iscrizione è pari a ventiquattro mensilità del canone associativo vigente. Per i nuovi Soci di età fino agli anni quaranta, la quota d'iscrizione è pari a 18 mensilità.
7. È concessa ai nuovi Soci la facoltà di versare la quota d'iscrizione in due rate: la prima all'atto dell'associazione, la seconda entro il 31 gennaio dell'anno successivo. In caso di cessazione della qualifica di Socio, l'interessato dovrà versare la parte rimanente di buona entrata.

Art. 7 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. I provvedimenti disciplinari assunti nei confronti di Soci, disciplinati al comma 1 dell'art. 10 dello Statuto, sono:
 - a) ammonizione verbale al cospetto del Consiglio Direttivo;
 - b) ammonizione per iscritto con esposizione del provvedimento all'Albo sociale;
 - c) sospensione da uno a dodici mesi;
 - d) espulsione.
2. Procedimento per l'adozione della sanzione di cui al punto a):
 - a) Il Consiglio Direttivo convoca il Socio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, contestandogli gli addebiti che gli vengono mossi e lo invita a presentarsi di persona nella riunione del Consiglio Direttivo immediatamente successiva a quella della contestazione; lo informa inoltre della facoltà di farsi assistere nel procedimento disciplinare da un Socio. Qualora il provvedimento dovesse interessare uno o più componenti del Consiglio Direttivo le relative deliberazioni saranno prese in loro assenza e senza il loro voto.
 - b) Sentito l'interessato, ove comparso, il Consiglio Direttivo ammonisce verbalmente il Socio.
 - c) Nel caso l'interessato intendesse fare opposizione avverso alle decisioni adottate, dovrà presentare reclamo scritto al Collegio dei Probiviri, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, entro 15 giorni dalla data dell'ammonizione.
 - d) Il Collegio dei Probiviri, in presenza di reclamo avverso le decisioni del Consiglio Direttivo, sentito l'interessato, ove comparso, e acquisiti tutti gli elementi che riterrà utili, si pronuncia in via definitiva e inappellabile.
3. Procedimento per l'adozione della sanzione di cui al punto b):
 - a) Il Consiglio Direttivo contesta al Socio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, gli addebiti che gli vengono mossi, invitandolo a presentare di persona o per iscritto proprie osservazioni nella riunione del Consiglio Direttivo immediatamente successiva a quella della contestazione, informandolo della facoltà di farsi assistere nel procedimento disciplinare da un Socio.
 - b) Sentito l'interessato, ove comparso, o acquisite le sue osservazioni scritte, il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale provvedimento, comunicandolo all'interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Qualora il provvedimento dovesse interessare

- uno o più componenti del Consiglio Direttivo le relative deliberazioni saranno prese in loro assenza e senza il loro voto.
- c) Nel caso l'interessato intendesse fare opposizione avverso alle decisioni adottate, dovrà presentare reclamo scritto al Collegio dei Proviviri, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto b).
 - d) Il Collegio dei Proviviri, sentito l'interessato ove comparso e acquisiti tutti gli elementi che riterrà utili, si pronuncia in via definitiva e inappellabile.
 - e) Il reclamo davanti al Collegio dei Proviviri ha effetto sospensivo.
4. Procedimento per l'adozione delle sanzioni di cui ai punti c) e d):
- a) Il Consiglio Direttivo contesta al Socio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, gli addebiti che gli vengono mossi, invitandolo a presentare di persona o per iscritto proprie osservazioni nella riunione del Consiglio Direttivo immediatamente successiva a quella della contestazione, informandolo della facoltà di farsi assistere nel procedimento disciplinare da un Socio.
 - b) Sentito l'interessato, ove comparso, o acquisite le sue osservazioni, il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale deferimento al Collegio dei Proviviri e indica contestualmente la sanzione disciplinare di cui chiede l'applicazione. Il deferimento viene comunicato all'interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Qualora il provvedimento dovesse interessare uno o più componenti del Consiglio Direttivo le relative deliberazioni saranno prese in loro assenza e senza il loro voto.
 - c) Il Collegio dei Proviviri, sentito l'interessato, ove comparso, e raccolti tutti gli elementi che riterrà utili, si pronuncia in via definitiva e inappellabile.
 - d) La decisione del Collegio dei Proviviri è immediatamente esecutiva, tranne che nel caso in cui sia irrogata la sanzione dell'espulsione sulla quale sarà chiamata a pronunciarsi in via definitiva, previo reclamo dell'interessato, l'Assemblea dei Soci. Il reclamo va presentato entro venti giorni dal ricevimento della decisione del Collegio dei Proviviri.

TITOLO II Organi dell'Associazione

Art. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Lo Statuto negli articoli 18, 19 e 20 definisce e norma l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci.
2. Ogni Socio può rappresentare un solo altro Socio. Il Socio, impossibilitato a partecipare all'Assemblea, può delegare un altro Socio indicando il relativo nome e cognome e sottoscrivendo l'atto di delega. La delega deve essere consegnata in Segreteria entro il giorno antecedente l'Assemblea. La delega può essere trasmessa anche via fax o posta elettronica.
3. L'elezione del Consiglio Direttivo avviene in applicazione dell'art. 15, commi 1 e 6 dello Statuto; ai fini dell'elezione alla posizione di Consigliere indipendente ogni Socio può esprimere al massimo due preferenze.

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Nell'assegnare gli incarichi subito dopo l'elezione per amministrare l'Associazione secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 21 dello Statuto, il Consiglio Direttivo articola di massima il lavoro nei seguenti mandati:
 - a) Vicepresidente: affianca e sostiene il Presidente nella sua attività sociale, lo sostituisce temporaneamente in caso di assenza o impedimento e in quelle mansioni cui viene dallo stesso espressamente delegato;

- b) Segretario: cura l'aggiornamento degli elenchi dei Soci e delle imbarcazioni, la corrispondenza e la stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, sovrintende al lavoro del personale di segreteria;
- c) Tesoriere: cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione, esige le entrate, dispone e controlla i preventivi di spesa, provvede ai pagamenti dopo verifica delle prestazioni con i responsabili dei singoli settori, imposta le procedure contabili e amministrative, sovrintende all'applicazione e all'aggiornamento dei contratti di lavoro e delle relative incombenze previdenziali, assicurative e fiscali, sovrintende alla stesura dei bilanci, mantiene i contatti con il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti;
- d) Direttore sportivo alto mare: propone il programma e i preventivi di spesa delle regate d'altura e sovrintende al loro regolare svolgimento, stende i bandi di regata e compila le domande di autorizzazione da parte delle competenti autorità, dispone l'utilizzo dei mezzi sociali e ne stende l'inventario, coordina l'attività dei Soci che s'impegnano in regate d'altura;
- e) Direttore sportivo giovanile: coordina le attività degli Atleti impegnati nelle regate con derive, propone il programma di regate con derive e i preventivi di spesa e sovrintende al loro regolare svolgimento, stende i bandi di regata e compila le domande di autorizzazione da parte delle competenti autorità, imposta e coordina le attività degli allenatori e degli istruttori con particolare riferimento alla Scuola vela, tiene l'inventario dei mezzi e dei materiali destinati al settore agonistico e giovanile, collabora con il Direttore sportivo alto mare;
- f) Direttore mare: sovrintende alla sistemazione e alla sicurezza delle imbarcazioni dei Soci sulle aree e pontili sociali o in concessione all'Associazione, regola i turni di arriamento, sovrintende alla manutenzione dei natanti e dei pontili sociali, tiene l'inventario del materiale tecnico, sovrintende al lavoro del personale del settore mare;
- g) Direttore sede: sovrintende all'accesso alla sede e agli spazi sociali, al decoro degli ambienti e dei servizi, controlla il rispetto degli orari di apertura e chiusura della sede, coordina le attività ricreative e culturali, sovrintende all'attività del bar-ristorante sociale, cura la manutenzione degli arredi, degli impianti e dei servizi della sede;
- h) Responsabile Relazioni Pubbliche: su indicazione del Consiglio Direttivo cura le relazioni esterne dell'Associazione con le Istituzioni e le associazioni sportive e culturali;
- i) Consiglieri: sono quei Consiglieri privi d'incarico che collaborano con il Presidente e gli altri Dirigenti svolgendo i compiti loro affidati dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III Mezzi sociali

Art. 10 USO DEI MEZZI SOCIALI A TERRA

1. Il Consiglio Direttivo nomina un Responsabile dei mezzi sociali a terra.
2. E' compito del Responsabile:
 - a) tenere, con il supporto della Segreteria, un inventario di tutti i mezzi a terra indicando per ciascuno di essi le scadenze significative (assicurazione, tassa di proprietà, manutenzione) e per ciascuno di essi copia dei documenti aggiornati (assicurazione, libretto, ...);
 - b) raccogliere per ogni furgone i fogli di viaggio dove annotare i dati salienti della trasferta fuori regione (data partenza/rientro, località, nr. Km, eventuali fatti significativi).

Art. 11 USO DEI MEZZI SOCIALI A MARE

1. Il Consiglio Direttivo nomina un Responsabile dei mezzi sociali a mare.
2. E' compito del Responsabile:

- a) tenere, con il supporto della Segreteria, un inventario di tutti i mezzi a mare indicando per ciascuno di essi le scadenze significative (assicurazione, manutenzione) e per ciascuno di essi copia dei documenti aggiornati (assicurazione, libretto motore, ...).

Art. 12 USO DELLE DERIVE SOCIALI

1. I Soci allievi, che utilizzano le derive sociali per svolgere attività sportiva e agonistica, sono tenuti a versare un contributo mensile per l'uso della stessa. Il pagamento dei contributi sarà annuale posticipato, calcolato in base ai mesi d'utilizzo indicati alla Segreteria dall'Allenatore Coordinatore con le tariffe definite dal Consiglio Direttivo e riportate nel tariffario sociale.

Art. 13 USO DELLE IMBARCAZIONI SOCIALI

1. L'Associazione possiede alcune imbarcazioni che mette a disposizione dei soci, della scuola vela adulti e dei soci di altre società sportive con cui è in vigore un accordo specifico di collaborazione.
2. I Soci che volessero utilizzarle devono farne richiesta (anche tramite posta elettronica) al responsabile, nominato dal Consiglio Direttivo.
3. Le imbarcazioni sono corredate di vele, manovre e dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e, per l'imbarcazione d'altura, del motore fuoribordo ausiliario perfettamente funzionante e della copertura assicurativa.
4. Il Socio, al termine dell'uscita, s'impegna a restituire al responsabile l'imbarcazione nelle medesime condizioni del ritiro, eventuali riparazioni saranno a suo carico o gli verranno addebitate nel caso provvedesse l'Associazione.
5. Ogni uscita comporta il pagamento anticipato di un contributo di rimborso spese stabilito dal Consiglio Direttivo, riportato per ogni imbarcazione sul tariffario sociale. Per l'imbarcazione d'altura sono previste uscite anche di durata superiore alla giornata: in tal caso il contributo sarà rapportato ai giorni d'uso. Sono a carico del socio le spese per il carburante e a carico dell'Associazione quelle del servizio di alaggio e varo, che deve essere svolto da operatore abilitato all'uso della gru.
6. Il responsabile annota in un registro il nominativo del socio, le date e l'ora di ritiro e consegna dell'imbarcazione, con eventuali annotazioni.

TITOLO IV

Stazionamento sui piazzali sociali

Art. 14 PREMESSA

1. L'Associazione definisce i criteri del rimessaggio a terra dei natanti non idonei ad una prolungata giacenza in acqua (in seguito denominati anche imbarcazioni) per contrastare la pratica dell'abbandono degli stessi negli spazi sociali e valorizzarne l'uso per sviluppare l'attività velica.
2. Parte degli spazi sociali sono destinati all'attività velica dei Soci possessori di:
 - a) windsurf;
 - b) imbarcazioni del tipo derive;
 - c) imbarcazioni a chiglia fissa ma solo se destinate alle regate e non idonee ad una prolungata permanenza in acqua.
3. L'assegnazione dei posti di sosta è deliberata dal Consiglio Direttivo con le norme indicate nei successivi artt. 15, 16 e 17.
4. Contestualmente all'accettazione del posto assegnato il Socio è tenuto a prendere visione e accettare tutte le condizioni del presente regolamento.
5. Considerata la limitazione degli spazi a disposizione non è consentito ai Soci di tenere più di una imbarcazione di loro proprietà (con eccezione per i windsurf) sui piazzali sociali.
6. I contributi di stazionamento sono stabiliti dal Consiglio Direttivo, sono mensili (non frazionabili per durata inferiore) e devono essere pagati anticipatamente per l'anno sociale entro il 31 gennaio

o all'atto dell'assegnazione. In caso di ritardato pagamento si applica quanto stabilito all'art. 6, comma 4. Il tariffario sociale, riportato nell'appendice 5, elenca i contributi di stazionamento.

7. La decadenza da Socio determina la perdita dell'assegnazione del posto di sosta e l'obbligo alla rimozione del natante.

8. A insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, qualsiasi imbarcazione che non sia utilizzata con continuità, o il cui stato di manutenzione non sia conforme al decoro del Circolo, potrà essere allontanata dagli spazi sociali.

Art. 15 WINDSURF

1. L'Associazione mette a disposizione dei Soci delle strutture adeguate alla sistemazione sicura dei windsurf e relativa attrezzatura. Per ottenere l'assegnazione di un posto di ricovero deve fare domanda scritta al Consiglio Direttivo che, sulla base dei posti disponibili e del parere del Direttore mare, ne delibera l'accoglimento.

Il Socio assegnatario di un posto per windsurf può essere assegnatario di un posto di sosta per una imbarcazione a terra.

Art. 16 DERIVE

1. Per ottenere l'assegnazione di un posto sui piazzali sociali i Soci proprietari di derive devono attenersi alle seguenti norme:

- a) Devono avere il benestare dei Direttori mare e sportivo giovanile.
- b) Ogni deriva deve riportare sullo scafo, in posizione ben visibile, il numero di riconoscimento. Il numero di riconoscimento, il tipo di deriva sono registrati nel Data Base dei Soci.
- c) Le derive devono essere munite di un supporto semovente dotato di ruote per lo spostamento sui piazzali sociali. Sono raccomandate ruote piene, che non richiedono manutenzione. Il Direttore mare può obbligare il Socio proprietario di un supporto semovente di montare ruote piene, nel caso le trovasse sgonfie.
- d) Ciascuna deriva in sosta dovrà essere adeguatamente rizzata. I Soci proprietari sono gli unici responsabili delle loro imbarcazioni e la S.V.B.G. non risponde d'eventuali danni o furti. Le coperture di protezione dovranno essere integre, di buona fattura, possibilmente uniformate, rigorosamente pulite e avere un aspetto complessivo decoroso. I Direttori mare e sportivo giovanile potranno obbligare i Soci proprietari alla sostituzione di eventuali coperture protettive che non risultassero in linea con il decoro sociale.
- e) Al termine della stagione sportiva i Soci che non fanno attività agonistica o sportiva nel periodo autunno-inverno sono tenuti a disalberare le proprie derive, fissando l'albero alla coperta delle stesse o depositandolo nell'apposita rastrelliera.

2. Il Direttore sportivo giovanile, in accordo con il Direttore mare, ogni anno stabilisce a suo insindacabile giudizio quali tra le derive dei Soci sono quelle considerate agonisticamente "attive" e quali "non attive". Le derive "attive" saranno poste possibilmente nelle zone limitrofe allo scivolo, mentre quelle "non attive" nel piazzale esterno, retrostante la sede del "Sirena". Le derive "attive" sono esentate dal pagamento del contributo annuo di stazionamento per l'anno successivo, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo ed è riportato nel tariffario sociale.

3. Il Consiglio Direttivo, sentito il parere dei Direttori mare e sportivo giovanile, può ospitare gratuitamente per un periodo breve e definito (per alcuni casi particolari, per validi e opportuni motivi sportivi connessi agli scopi statutari) la deriva di un atleta, anche non associato alla S.V.B.G.

Art. 17 IMBARCAZIONI A CHIGLIA FISSA

1. Il Socio proprietario d'imbarcazione a chiglia fissa, ma solo se destinata alle regate e non idonea ad una prolungata permanenza in acqua, per ottenere l'assegnazione di un posto per lo stazionamento a terra deve presentare una domanda, indirizzata al Consiglio Direttivo e corredata da:

- a) un programma delle regate a cui intende partecipare, che non deve essere inferiore a 5 regate organizzate dalla FIV;
 - b) copia della polizza RC, con estensione della copertura anche per lo stazionamento a terra, con un massimale minimo di € 1.000.000,00;
 - c) una dichiarazione d'assunzione di:
 - responsabilità del comportamento degli atleti non soci del proprio equipaggio all'interno degli spazi sociali;
 - impegno a rispondere civilmente e penalmente dei danni eventuali causati a persone o cose durante la sosta e la movimentazione della propria imbarcazione, sempreché non dovuti a cause esterne.
2. Il Consiglio Direttivo, valutata la domanda e sentiti i pareri dei Direttori mare e sportivo alto mare, assegnerà il permesso di sosta a suo insindacabile giudizio. La domanda ha validità per l'anno di riferimento, nel caso non fosse accolta per indisponibilità di posto sui piazzali, essa sarà inserita in una graduatoria con ordine cronologico di presentazione.
 3. Il contributo di sosta è mensile, definito in base alla superficie occupata (lunghezza per larghezza per importo annuo a metro quadro), da versare anticipatamente per l'anno sociale entro il 31 gennaio.
 4. Gli anni successivi ai Soci che non presentano una dichiarazione attestante la partecipazione ad almeno 6 giornate di regata entro il 31 dicembre, il contributo di sosta sarà aumentato del 30%.
 5. Nel caso in cui l'armatore vendesse la propria imbarcazione, in sosta sui piazzali sociali, a un altro Socio, e questi fosse intenzionato a regatare con la medesima imbarcazione, il nuovo armatore dovrà presentare una domanda di subentro, con gli stessi obblighi descritti nei punti precedenti. La domanda di subentro entra nella graduatoria temporale di presentazione di eventuali altre domande e seguirà l'iter sopra descritto. Nel caso la domanda di subentro non fosse accolta, il Socio subentrante avrà tempo 30 giorni, dall'avvenuta registrazione dell'atto di compravendita o dalla formale cessione, per allontanare l'imbarcazione dal piazzale.
 6. Le imbarcazioni dovranno essere autosufficienti per la loro movimentazione, ossia dovranno essere munite d'invasi strutturalmente adeguati e questi dovranno essere semoventi, con ruote di struttura adeguata a sopportare il carico e lo sforzo complessivo richiesto. Eventuali cassoni per lo stivaggio di materiale devono essere posti sugli involucri e non possono sostare direttamente sul piazzale. La disposizione delle imbarcazioni sul piazzale è stabilita dal Direttore mare, che potrà modificarla nel tempo per esigenze logistiche interne all'Associazione, se possibile, in accordo con l'armatore. Ciascun armatore dovrà sistemare la propria imbarcazione rispettando l'area messa a sua disposizione. La sistemazione e il fissaggio delle imbarcazioni sul piazzale devono rispettare l'arte marinaresca. A tal fine si raccomanda che, terminata la stagione sportiva, ciascun armatore proceda al disalberamento della propria imbarcazione per affrontare il periodo invernale in maggior sicurezza. Se un armatore decidesse di lasciare l'albero a riva e la sua imbarcazione risultasse mal rizzata, il Direttore mare potrà obbligare l'armatore al disalberamento della stessa.
 7. Ciascun armatore, che intendesse utilizzare la gru, dovrà ottenere la relativa abilitazione partecipando, a proprie spese, al corso specifico, in regola con la normativa vigente sulla sicurezza.
 8. Per evitare potenziali danni si rammenta agli armatori di controllare la data di scadenza delle cinghie di fissaggio (o la loro usura) per la necessaria sostituzione. Dopo ogni uscita, per la pulizia dell'imbarcazione, l'Associazione mette a disposizione l'uso dell'idrogetto, purché, al termine delle operazioni di pulizia, esso sia correttamente riavvolto e riposto come da indicazioni del Direttore mare.
 9. Gli armatori eleggono un loro rappresentante, con funzioni di coordinamento, che collaborerà con il Direttore mare per stabilire il più possibile i calendari degli allenamenti e delle regate definendo i turni di alaggio e varo. Il Socio rappresentante potrà portare all'attenzione del Direttore mare eventuali problematiche di carattere generale. Ad ogni modo le imbarcazioni non potranno essere movimentate in alcun caso senza il coordinamento del Direttore mare (o suo sostituto), in modo da non causare intralcio alle operazioni di normale gestione.

TITOLO V

Spazi acquei in concessione – assegnazione ormeggi

Art. 18 SPAZI ACQUEI IN CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

1. La S.V.B.G. è titolare di concessione demaniale per alcuni spazi acquei nei porticcioli di Barcola e Grignano.
2. Essi si compongono di:
 - a) aree provenienti da concessioni personali poi trasferite alla S.V.B.G., in seguito alla riassegnazione degli stessi ad altri Soci, per decadimento della titolarità originaria;
 - b) specchi acquei concessi direttamente alla S.V.B.G. (Pontile sociale di Grignano e Pontile sociale di Barcola).
3. Le aree sopra indicate sono suddivise in ormeggi per imbarcazioni. Gli ormeggi sociali sono riservati ai Soci, con esclusione degli allievi, purché partecipino alle regate d'altura o a manifestazioni organizzate dalla S.V.B.G. con il guidone sociale.

Art. 19 ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI SOCIALI

1. Il Consiglio Direttivo, informato dal Direttore mare della disponibilità di un posto barca, stabilisce l'assegnazione al Socio richiedente.
 2. L'assegnazione del posto barca avviene in base ad una graduatoria stilata dal Consiglio Direttivo e formulata secondo un punteggio definito come segue:
 - a) anzianità di appartenenza alla S.V.B.G. in qualità di Socio ordinario, punti 0,50 annui (per anno sociale);
 - b) anzianità d'inserimento in graduatoria punti 0,50 annui (anno solare decorrente dalla data di protocollo della domanda);
 - c) anni di attività in qualità di membro degli organi sociali della S.V.B.G.:
 - a. componente del Consiglio Direttivo punti 1,5 annui;
 - b. componente del Collegio dei Revisori dei conti, punti 1 annui;
 - c. componente del Collegio dei Probiviri, punti 0,50 annui;
 - d) collaborazione all'organizzazione di regate, scuola vela ed eventi sociali, con almeno 2 eventi all'anno, punti 0,2 annui.
 - e) partecipazione, come armatore, al campionato sociale, punti 0,75 annui;
 - f) attività di regatante con tessera FIV per la S.V.B.G., verificata e convalidata dai Direttori sportivi:
 - a. a livello zonale, con partecipazione minima a 5 regate all'anno, punti 0,5 annui;
 - b. a livello nazionale punti 1 annui;
 - c. a livello internazionale punti 1,5 annui;
 - g) vittorie con tessera FIV per la S.V.B.G., verificata e convalidata dai Direttori sportivi:
 - a. in campionati nazionali punti 1,5;
 - b. in campionati internazionali punti 3;
 - c. in manifestazioni olimpiche punti 5.
- 2 bis. Il Socio che si trova al primo posto della graduatoria ma è proprietario di un'imbarcazione che, per le sue dimensioni, non può essere ormeggiata nel tipo di posto resosi disponibile perde il diritto all'assegnazione di quel posto barca a favore del primo Socio che lo segue nella lista d'attesa e che non si liberi un posto adatto alla sua imbarcazione. Conserva comunque il proprio posto nella lista d'attesa fino a liberazione di un posto adatto alle sue esigenze
3. Il Socio richiedente presenta una domanda indirizzata al Consiglio Direttivo cui allega la documentazione necessaria alla definizione del punteggio. Falsi attestati e non veritiere comunicazioni comporteranno l'esclusione, anche futura, dall'inserimento nella graduatoria d'assegnazione degli ormeggi. Per essere ammessi in graduatoria bisogna essere in regola con il

pagamento dei canoni e dei contributi sociali. Nel caso di comproprietà la domanda deve essere presentata dal Socio con quota di maggioranza.

4. Rimane a carico del Socio presentare in segreteria entro il 31 gennaio una comunicazione sottoscritta con la documentazione comprovante l'attività sportiva svolta nell'anno trascorso che comporta un aumento del punteggio di graduatoria. Entro il 31 marzo d'ogni anno la Segreteria dell'Associazione provvede all'aggiornamento della graduatoria di richieste d'ormeggio, in base alle richieste e alla documentazione presentate nei termini sopra indicati. La lista così aggiornata sarà esposta all'albo sociale.

5. Non sono ammesse contemporaneamente proprietà o comproprietà di più di un'imbarcazione negli spazi in concessione demaniale alla S.V.B.G..

6. Negli spazi acquei sociali sono ammesse esclusivamente imbarcazioni per uso sportivo o da diporto senza fini di lucro.

7. In caso di morte del Socio assegnatario, come stabilito nell'art. 8, comma 6 dello Statuto, il Consiglio Direttivo potrà valutare insindacabilmente se far subentrare al *de cuius*, in qualità di Socio assegnatario, il familiare indicato dallo stesso o quello di comune accordo indicato dagli eredi. L'indicazione degli eredi va fatta entro sei mesi dal decesso a pena di decadenza. Entro lo stesso termine il subentrante sarà tenuto a presentare la documentazione attestante la proprietà, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2.

8. Il Socio assegnatario di ormeggio, come indicato nell'art. 14, comma 3a, che volesse scambiarlo con uno in concessione alla S.V.B.G. (art. 14, commi 3b e 3c), dovrà rinunciare in maniera definitiva alla precedente concessione personale in favore della S.V.B.G. dandone, se richiesto, comunicazione alla competente autorità.

9. Il Socio perde il diritto all'uso del posto barca assegnatogli al verificarsi di una o più delle seguenti ipotesi:

- a) per sua esplicita rinuncia;
- b) per accertato mancato uso del posto barca per un periodo superiore a 6 (sei) mesi consecutivi, salvo proroghe rilasciate dal Consiglio Direttivo a seguito di precisa e motivata richiesta;
- c) per perdita della qualità di Socio dovuta a dimissioni volontarie o a radiazione o ad espulsione dalla Associazione nei casi previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento;
- d) per palese trascuratezza dell'imbarcazione e/o relativi accessori d'ormeggio;
- e) per mancata preventiva comunicazione alla Associazione della vendita della imbarcazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni.

Art. 20 OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

1. L'Associazione invia comunicazione scritta dell'avvenuta assegnazione del posto barca al Socio richiedente, se in regola con i pagamenti dei canoni e dei contributi, che avrà 15 giorni di tempo, dalla data di ricevimento della stessa, per comunicare per iscritto la relativa accettazione e per eseguire il pagamento anticipato del contributo d'ormeggio dovuto per i mesi dell'anno in corso (compreso il mese della data della lettera di comunicazione) oltre a una somma di buona entrata pari a dodici mensilità. La mancata accettazione scritta nei termini sopra indicati comporta per il richiedente la perdita del punteggio acquisito per anzianità di presentazione di domanda e il reinserimento in graduatoria con punteggio così determinato. Nei termini sopra indicati il richiedente ha diritto di presentare una lettera di motivata rinuncia provvisoria, versando comunque i contributi previsti per il posto barca assegnato. Il Consiglio Direttivo, valutata la richiesta, potrà concedere una proroga fino a quattro mesi. Ulteriori proroghe, per situazioni eccezionali, potranno essere concesse dal Consiglio Direttivo. Nel caso, entro i termini di proroga concessi, il richiedente rinunci con comunicazione scritta, l'Associazione gli restituirà il 50% di quanto versato, al netto del contributo d'ormeggio dovuto per il periodo di proroga e delle eventuali spese di predisposizione dell'ormeggio.

2. Al momento della definitiva assegnazione del posto barca il Socio assegnatario dovrà presentare al Direttore mare le seguenti documentazioni:

- a) per imbarcazioni immatricolate: la licenza di navigazione e certificato d'assicurazione;
- b) per le imbarcazioni non immatricolate, sprovviste di licenza: una dichiarazione d'uso e proprietà da lui sottoscritta e certificato d'assicurazione.

In caso di mancata attuazione di queste disposizioni il Direttore mare ne riferirà al Consiglio Direttivo, che avrà facoltà di richiedere al Socio assegnatario la visione dei documenti sopra indicati. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta la revoca dell'assegnazione del posto barca.

3. Il contributo d'ormeggio è mensile e va pagato anticipatamente entro il 31 gennaio, o all'atto dell'assegnazione, per tutto l'anno sociale. Il contributo d'ormeggio, comprensivo dei servizi messi a disposizione, è determinato dal Consiglio Direttivo in ragione dei costi di gestione e in rapporto alle dimensioni d'ingombro delle singole imbarcazioni (superficie pari alla lunghezza fuori tutto per la larghezza massima). Ai Soci assegnatari che partecipano al campionato sociale è riconosciuto lo sconto del 10% sul contributo dell'anno successivo. In aggiunta, con evidenza separata, l'Associazione eserciterà il diritto di rivalsa per imposte (es.: TARES o TARI, ...) verso i Soci assegnatari d'ormeggio, con cadenza definita di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

4. In caso di necessità ed urgenza, il Consiglio Direttivo o suo rappresentante, è autorizzato a disporre interventi sulla barca del Socio e sui relativi ormeggi con l'impegno dell'assegnatario di rimborsare alla Associazione le spese da questa incontrate.

5. Sono a carico dei Soci assegnatari la manutenzione ordinaria e straordinaria degli ancoraggi sul fondo (corpi morti e relative catene), dei bragotti, delle tirelle con relativi galleggianti. Gli stessi dovranno munire le proprie imbarcazioni di parabordi adeguati. Qualora, a giudizio del Direttore mare, gli ormeggi di un'imbarcazione e/o i suoi parabordi non fossero adeguati, l'assegnatario è tenuto a seguire le indicazioni del Direttore mare. In caso di mancata osservanza delle disposizioni impartite con comunicazione scritta, l'Associazione provvederà direttamente ad adottare i provvedimenti ritenuti necessari addebitandone i costi al Socio.

6. Il Socio assegnatario è tenuto a rispettare la normativa vigente in termini assicurativi e di licenza alla navigazione, se prevista, oltre a mantenere la propria imbarcazione in modo da renderla pronta a prendere il mare in qualsiasi momento. Il Socio, la cui imbarcazione fosse lasciata a lungo all'ormeggio in modo trascurato ed in assenza del rispetto delle norme sopra indicate, sarà richiamato dal Direttore mare. In assenza d'azioni adeguate al richiamo, il Direttore mare procederà con successivo richiamo perentorio scritto con lettera AR dando un massimo di 30 giorni al Socio assegnatario per eseguire gli interventi necessari; se, anche tale richiamo risultasse inascoltato, il Consiglio Direttivo potrà disporre la revoca dell'assegnazione dell'ormeggio con conseguente rimozione dell'imbarcazione.

7. Il Socio assegnatario non potrà in alcun caso concedere ad altri il posto assegnatogli, neppure in via provvisoria e a titolo gratuito. In caso d'assenza dall'ormeggio per un periodo preventivato e superiore a 15 giorni egli è tenuto a darne comunicazione scritta al Direttore mare, per motivi di sicurezza e per consentire all'Associazione di utilizzare lo spazio acqueo per altri Soci o eventuali ospiti. Eventuali contributi riscossi dall'Associazione in tali occasioni, non costituiscono sgravio del contributo dovuto dal Socio assegnatario. Sarà cura del Direttore mare controllare che gli eventuali ospiti non danneggino gli ormeggi; qualora ciò dovesse accadere, l'Associazione è tenuta a porvi riparo addebitandone i costi ai responsabili.

8. In caso di volontà di scambio d'ormeggio tra Soci, il richiedente è tenuto a farne richiesta scritta al Direttore mare, che la inserirà in una graduatoria. Nel caso si presentasse l'occasione dello scambio, avrà diritto il Socio primo della lista, purché le dimensioni delle imbarcazioni interessate siano compatibili. Ogni scambio di posto barca, o alienazione dello stesso, non comunicato e non autorizzato dal Consiglio Direttivo, sarà considerato grave infrazione disciplinare e potrà comportare la perdita dell'assegnazione dell'ormeggio sociale.

9. Qualora l'assegnatario di un posto barca voglia sostituire la propria imbarcazione con una di dimensioni maggiori, egli dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che, una volta esaminata la domanda e sentito il parere del Direttore mare, la inserisce in graduatoria nel rispetto della graduatoria di eventuali altre richieste di cambio ormeggio esistenti. Eventuali sostituzioni

d'imbarcazioni ormeggiate ai posti assegnati senza autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo comportano la revoca delle relative assegnazioni. E' richiesta l'autorizzazione del Direttore mare per la sostituzione di un'imbarcazione con un'altra di lunghezza, larghezza e caratteristiche uguali o inferiori a quella ormeggiata. Per tutte le comunicazioni è ammessa la trasmissione manuale, per posta ordinaria, per posta elettronica o per posta elettronica certificata.

10. Il Socio assegnatario di ormeggio sociale può vendere, in tutto o in parte, la propria imbarcazione ad altro Socio, iscritto nella graduatoria assegnazione ormeggi e avente un'anzianità sociale di almeno due anni, con la trasmissione dell'assegnazione dell'ormeggio sociale alle seguenti condizioni:

- a) che il Direttore mare abbia informato i Soci, che precedono l'acquirente in graduatoria assegnazione ormeggi, con email e messaggio sms;
- b) che l'avviso di vendita dell'imbarcazione sia stata esposta nella bacheca sociale per almeno 1 mese;
- c) che nessuno dei Soci, che precedono l'acquirente in graduatoria assegnazione ormeggi, abbia espresso intenzione al medesimo acquisto.

Il Socio che vende, se in possesso di concessione personale (art. 14, comma 3 a), dovrà rinunciare ad essa in favore della S.V.B.G..

Art. 21 DIRITTI E OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

1. In qualsiasi momento per motivi di sicurezza, per una migliore agibilità dei posti barca o per evitare un'eccessiva usura degli impianti il Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore mare, potrà provvedere allo spostamento di qualsiasi imbarcazione da uno ad altro ormeggio. Di tale spostamento il Consiglio Direttivo darà motivato preavviso scritto al Socio interessato, salvo casi di forza maggiore. In questo specifico caso le spese di sistemazione del nuovo ormeggio saranno a carico dell'Associazione. Il rifiuto reiterato allo spostamento d'ormeggio del Socio assegnatario può comportare la revoca dell'assegnazione a discrezione del Consiglio Direttivo.

2. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria del pontile medesimo saranno possibilmente a carico dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, in base alla spesa da sostenere e alle disponibilità economiche dell'Associazione, di ripartire la spesa con i Soci assegnatari dei relativi ormeggi. Le norme di ripartizione saranno preventivamente stabilite con assemblea dei Soci interessati.

Art. 22 RESPONSABILITÀ DELL'ASSEGNETARIO

1. I Soci sono tenuti a comunicare al Direttore Mare eventuali situazioni di potenziale pericolo per le imbarcazioni.

2. L'assegnatario di un posto barca è sempre e comunque responsabile in solido di eventuali danni arrecati ad altri natanti. Qualora tali danni fossero coperti da assicurazione, il proprietario dell'imbarcazione che li ha provocati è tenuto a farsi parte diligente per una sollecita definizione della pratica assicurativa. In caso contrario, e ove non vi fosse un'amichevole composizione tra le parti, i Soci coinvolti sono tenuti a ricorrere agli organi sociali e ad accettarne le decisioni.

3. La S.V.B.G. non assume alcuna responsabilità civile o penale per danni a persone o cose derivanti dall'uso degli specchi acquei in concessione all'Associazione.

Art. 23 PONTILE DI GRIGNANO

1. La quota di buona entrata da corrispondere all'atto dell'assegnazione dell'ormeggio è pari 24 mensilità del contributo d'ormeggio.

2. Sono ammesse imbarcazioni con dimensione massima di: lunghezza metri 10,50, larghezza metri 3,50 e peso tonnellate 6,00.

3. Sono a carico dei Soci assegnatari le manutenzioni dei bragotti allacciati al catenario sociale, delle tirelle con relativi galleggianti e, se di proprietà del Socio, dei corpi morti e relative catene

4. Rimane a carico dell'Associazione la manutenzione ordinaria dei pontili, dei loro ancoraggi, dei catenari principali, delle condotte idriche, di quelle elettriche e dell'impianto antincendio, dei catenari

sociali d'ormeggio per le imbarcazioni (lato nord e sud del pontile), con esclusione dei corpi morti e relative catene di proprietà dei Soci.

Art. 23 bis PONTILE DI BARCOLA

1. Le dimensioni massime di ciascun ormeggio sono indicate nell'appendice 10 A.
2. La graduatoria per l'assegnazione degli ormeggi sociali è stabilita in base all'anzianità d'inserimento in lista, ovvero alla data di protocollazione della richiesta.
3. L'ordine di priorità per l'assegnazione di posti barca viene così stabilito:
 - a) il primo nominativo inserito nella lista d'attesa per l'assegnazione di posti barca liberi;
 - b) in caso di posto barca ceduto con l'imbarcazione ivi precedentemente ormeggiata l'acquirente, se inserito nella lista d'attesa per l'assegnazione di posti barca liberi, avrà diritto di prelazione rispetto al succitato punto a), sempreché i richiedenti che lo precedono in graduatoria non siano interessati al medesimo acquisto.
4. Nel caso di mancata assegnazione di posto barca resosi disponibile da parte dei Soci in lista d'attesa, il Consiglio Direttivo potrà valutare se acquisirlo e gestirlo per usi societari.
5. Nel caso di decesso dell'assegnatario è facoltà dell'erede mantenere il posto barca purché egli sia Socio dell'Associazione o faccia richiesta di associazione entro 3 (tre) mesi dall'apertura della successione, certificandone la legittimità. E' altresì data facoltà all'assegnatario di posto barca proprietario della stessa cedere, per giustificati motivi, posto e imbarcazione a parenti fino al II° grado in linea diretta e fino al IV° grado ai collaterali purché sia socio dell'Associazione o ne faccia richiesta entro 3 (tre) mesi dalla volontà espressa per iscritto dal cedente.
6. Il Pontile di Barcola è stato realizzato con la compartecipazione alle spese dei Soci assegnatari. Il Socio che lascerà libero il posto assegnatogli verrà rimborsato dal subentrante del capitale iniziale versato, rivalutato dal Consiglio Direttivo in base al valore ISTAT detratte le eventuali pendenze verso l'Associazione. La quota d'ingresso per il Socio subentrante in lista d'attesa è stabilita in un importo pari al 10% del rimborso di cui sopra da versare all'Associazione per le spese manutentive e di regia sostenute dalla stessa.
7. La manutenzione ordinaria e straordinaria e la costruzione delle catenarie a terra e a mare è curata dall'Associazione, ma è a carico oneroso, proporzionalmente alla tipologia del posto barca, come indicato nell'appendice 10 B, di tutti gli assegnatari. L'assegnatario deve inoltre provvedere ad assicurare la propria imbarcazione con ormeggi adeguati e conformi a quanto illustrato nell'appendice 10 e la posa in opera e la manutenzione degli stessi è a suo carico.

TITOLO VI

Servizi per gli associati alla FIV proprietari d'imbarcazione

Art. 24 PREMESSA

1. L'Associazione mette a disposizione degli associati alla FIV (di seguito associati) possessori d'imbarcazione alcuni servizi e definisce le norme per utilizzare i piazzali, la gru e le varie attrezzature sociali in modo corretto, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e per garantire a tutti pari opportunità. Nella definizione del calendario degli interventi l'Associazione riconosce la priorità ai propri Soci e successivamente agli altri.
2. Solo i Soci in regola con i canoni associativi possono usufruire dei servizi descritti nel comma successivo.
3. I servizi messi a disposizione degli armatori sopra indicati sono:
 - c) pulizia dell'opera viva,
 - d) sosta per manutenzione ordinaria,
 - e) sosta per rimessaggio invernale,
 - f) sosta per lungo rimessaggio.

4. Al fine di garantire la sicurezza nelle operazioni di alaggio e varo, sono ammesse solo imbarcazioni con peso fino a 8,5 ton. e con lunghezza fuori tutto non superiore a 12 m.
5. L'ammontare dei contributi per i servizi indicati nel presente titolo sono deliberati dal Consiglio Direttivo e indicati nel tariffario sociale riportato nell'appendice 5.

Art. 25 PULIZIA DELL'OPERA VIVA

1. Per pulizia dell'opera viva s'intende l'alaggio dell'imbarcazione sulle cinghie di sostegno, la sua traslazione sul piazzale, sempre sulle cinghie, la pulizia dell'opera viva con l'idrogetto e al termine il varo.
2. Gli associati che partecipano con la propria o altrui imbarcazioni a regate FIV, purché esclusivamente sotto il guidone della S.V.B.G., hanno diritto ad usufruire, senza contributi dovuti, al servizio di pulizia dell'opera viva.
3. In tutti gli altri casi, il servizio di pulizia dell'opera viva è a pagamento a fronte di un contributo pari a quello previsto per l'alaggio. Per usufruire di tale servizio il richiedente dovrà eseguire il pagamento del contributo anticipatamente.
4. In entrambi i casi, il richiedente dovrà rivolgersi al Direttore mare per concordare l'appuntamento per l'esecuzione dell'intervento, presentando la ricevuta di pagamento se l'intervento è oneroso.

Art. 26 MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Per manutenzione ordinaria s'intendono le attività di: rifacimento dell'antivegetativa all'opera viva, manutenzione del motore, lucidatura scafo, disalberamento, etc.
2. Il servizio prevede l'alaggio, il posizionamento dell'imbarcazione sull'invaso con il trasferimento nella zona di sosta sul piazzale sociale, la sosta per un periodo massimo di 15 giorni e, al termine, il varo. Solo in casi particolari il periodo può essere prorogato dal Direttore mare. Per usufruire del servizio bisogna presentare domanda in Segreteria a partire dal primo gennaio di ciascun anno, compilando il modulo previsto, riportato nell'appendice 6.
3. Il servizio comporta il pagamento dell'uso della gru (alaggio, varo, alberatura, disalberatura, leva e posa motore) che deve essere eseguito a fine periodo. Per il varo dell'imbarcazione è necessario presentare ricevuta del regolare pagamento.

Art. 27 RIMESSAGGIO INVERNALE

1. Il servizio di rimessaggio invernale delle imbarcazioni sui piazzali sociali va dal 1° novembre alla fine di febbraio dell'anno successivo, su indicazione del Direttore mare, la scadenza può essere protratta per motivi meteorologici avversi.
2. Le domande per richiedere il servizio di rimessaggio invernale vanno formulate compilando il modulo previsto (riportato nell'appendice 7) e possono essere presentate dal 15 al 22 ottobre di ciascun anno.
3. Il Direttore mare compilerà la graduatoria dei richiedenti entro il 27 ottobre. La definizione delle graduatorie riconosce priorità agli armatori della S.V.B.G. e tiene conto del diritto alle pari opportunità – a parità di domanda si dà precedenza all'associato che non ha usufruito del servizio l'anno precedente. Il richiedente entro il 31 ottobre, o il giorno prima se cade di domenica, deve confermare la propria posizione, pagando anticipatamente i contributi dovuti. Superato tale termine la domanda decade. Le operazioni di alaggio inizieranno nei giorni immediatamente successivi all'esposizione delle graduatorie nell'albo sociale.

Art. 28 LUNGO RIMESSAGGIO

1. Per motivi particolari, gli associati possono richiedere di sostare con la propria imbarcazione sui piazzali sociali per un lungo periodo. Per poter usufruire del servizio, i richiedenti devono compilare la domanda relativa (riportata nell'appendice 8), descrivendo le cause della sosta e definendo il periodo richiesto, che non può essere superiore ai sei mesi. La domanda è indirizzata al Direttore mare, che, esaminato il caso, può concedere l'autorizzazione alla sosta.

2. La sosta lunga sui piazzali sociali comporta il pagamento dei contributi connessi al servizio. La somma dovuta non è rateizzabile e deve essere versata prima dell'alaggio dell'imbarcazione pena l'interdizione al servizio.

Art. 29 SFORAMENTO PERIODI DI SOSTA (EXTRA TIME)

1. Nel caso in cui, per motivi di forza maggiore, al termine del periodo previsto, l'associato fosse impossibilitato a varare la propria imbarcazione, egli dovrà tempestivamente darne notizia al Direttore mare, comprovando la causa del ritardo. Il Direttore mare, esaminato il caso, determina, a suo insindacabile giudizio, il periodo di proroga.

2. In ogni caso il prolungamento della sosta sui piazzali, rispetto ai giorni previsti dal tipo di servizio comporterà il pagamento di un contributo giornaliero di sosta, stabilito dal Consiglio Direttivo e riportato nel tariffario sociale.

3. All'associato ritardatario saranno addebitati tutti gli spostamenti della sua imbarcazione, resisi necessari per varare le altre imbarcazioni.

4. Il permanere sui piazzali sociali oltre il periodo previsto, senza l'autorizzazione del Direttore mare, comporta, per l'associato inadempiente, una grave mancanza (intralcio alle normali attività di piazzale dell'Associazione). Il Consiglio Direttivo, su indicazione del Direttore mare, convoca l'associato per valutare le cause del suo comportamento. Il Consiglio Direttivo, sulla base degli elementi raccolti, decide se concedere un'ultima e definitiva proroga oppure avviare nei confronti dell'inadempiente la procedura disciplinare ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, se proprio associato, altrimenti le azioni legali atte ad allontanare l'imbarcazione dai propri piazzali.

Art. 30 RESPONSABILITÀ

1. Ogni armatore deve aver assicurato la propria imbarcazione per responsabilità civile verso terzi, con estensione allo stazionamento a terra, secondo la normativa vigente, pena la non accettazione delle domande dei servizi offerti dall'Associazione.

2. Ogni armatore, che si avvale della collaborazione di terzi o ditte per le fasi d'alaggio, sistemazione sull'invaso e varo della propria imbarcazione e per l'esecuzione di lavori di manutenzione, è responsabile civilmente e penalmente per i danni occorsi negli spazi sociali. Egli è tenuto a far sì che le persone, o le ditte incaricate, rispettino le norme di sicurezza indicate nel presente regolamento ed esposte nelle bacheche dei piazzali sociali. Egli è altresì tenuto affinché le stesse si annotino quotidianamente sul registro apposito.

Art. 31 ALAGGI, VARI E SISTEMAZIONE SUGLI INVASI

1. Per le operazioni d'alaggio e varo i richiedenti devono compilare l'apposito modulo e poi accordarsi con il Direttore mare che avviserà il marinaio ("gruista"). In caso di condizioni meteo marine sfavorevoli, il giudizio sulle possibilità o meno di eseguire alaggi e vari compete unicamente al marinaio o al Direttore mare.

2. Le uniche persone autorizzate a manovrare il bigo sono il marinaio e i soci espressamente autorizzati dall'Associazione in possesso del patentino di "gruista".

Durante tutte le operazioni con il bigo il "gruista" è tenuto a sorvegliare la zona di manovra ed ad allontanare per ragioni di sicurezza eventuali persone che si trovano nel raggio d'azione del bigo.

3. Ogni alaggio/varo o altra operazione sull'imbarcazione, quali ad esempio posa/alaggio motore o alberatura/disalberatura, deve essere seguita scrupolosamente e con la massima attenzione dall'armatore (o altra persona di fiducia da lui incaricata) che deve dare al "gruista" tutte quelle indicazioni proprie della sua imbarcazione necessarie ad operare in totale sicurezza e ad evitare danni all'imbarcazione propria e/o altrui.

4. L'Associazione non è responsabile d'eventuali danni causati dal posizionamento delle cinghie di sostegno su log, assi ed eliche, durante le fasi d'alaggio e varo.

5. È assolutamente vietato permanere a bordo dell'imbarcazione durante la sua movimentazione .

6. Con il carrello in funzione (dispositivi acustici e luminosi attivati), prestare la massima attenzione e mantenersi a distanza di sicurezza.

Art. 32 ACCESSO AI PIAZZALI SOCIALI

1. Nelle zone di rimessaggio dei piazzali sociali sono ammessi esclusivamente:

- a) gli addetti autorizzati dall'Associazione,
- b) gli armatori delle imbarcazioni in sosta,
- c) le ditte o le persone incaricate dagli armatori delle imbarcazioni in sosta,
- d) il personale incaricato dell'Associazione.

2. A chiunque altro, non espressamente indicato nel punto precedente, e soprattutto ai minori è vietato l'accesso alla zona di rimessaggio dei piazzali sociali.

Art. 33 DURANTE LA SOSTA SUI PIAZZALI SOCIALI

1. Il proprietario deve fissare con legature la scala o altro mezzo d'accesso alla propria imbarcazione. Per evitare cadute accidentali durante la discesa e la salita a bordo dell'imbarcazione sull'invaso, la scala va fissata a poppa o alla fiancata con le draglie totalmente in bando, altri sistemi non sono concessi. È inoltre vietato lasciare i fiocchi armati sullo strallo.

Va sempre prestata la massima attenzione onde evitare cadute di oggetti, liquidi o altro che possa causare danni a terzi.

2. Nella zona di rimessaggio va prestata massima attenzione ad eventuali carichi sospesi e bisogna evitare di transitare sotto le imbarcazioni in sosta.

3. Salvo specifiche autorizzazioni, materiali, macchinari, attrezzature e utensili di proprietà della S.V.B.G. non potranno essere utilizzati se non dal personale autorizzato, a eccezione dell'idrogetto.

4. È vietato l'uso di attrezzature elettriche non rispondenti alle normative vigenti, altrettanto vale per cavi elettrici non adeguati al carico utilizzato e/o con l'isolamento compromesso. È responsabilità dell'armatore verificare che gli allacciamenti delle prolunghe siano eseguiti in modo da non causare dispersioni elettriche o cortocircuiti. L'uso di attrezzature elettriche e/o meccaniche va comunque sempre effettuato in presenza del marinaio che vigila sulla osservanza delle norme sulla sicurezza.

5. Per l'asporto della pittura antivegetativa, in osservanza alla normativa antinquinamento in vigore:

- a) non è consentito l'uso della smerigliatura ad acqua;
- b) se eseguito tramite raschiatura, è necessario l'utilizzo di teli per la raccolta del materiale asportato;
- c) se eseguito con macchine abrasive (orbitale, rotorbitale, ...) queste devono essere collegate ad un sistema d'aspirazione (bidone aspiratutto);
- d) i rifiuti prodotti vanno smaltiti fuori dagli spazi sociali (vedi comma 8).

6. Durante la pitturazione proteggere la pavimentazione sottostante l'imbarcazione per evitare d'imbrattarla.

7. È obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione personali. Le ditte o le persone incaricate dai proprietari delle imbarcazioni in sosta sono tenute al rispetto delle norme di sicurezza di cui al D.L. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, come anche al rispetto di qualsiasi normativa pertinente in vigore.

8. È obbligatorio mantenere pulita la zona sottostante e circostante la propria imbarcazione. Gli oli esausti vanno stoccati nell'apposito contenitore. E' prevista la raccolta differenziata per plastica e per barattoli metallici e vetro. Tutti gli altri rifiuti vanno smaltiti fuori dagli spazi sociali (bottini ACEGAS nella strada o conferimento nei centri di raccolta ACEGAS). E' severamente proibito lo sversamento di combustibili, solventi o pitture negli scarichi sociali, né lo scarico delle acque di sentina in fognatura.

9. I Soci devono badare a rizzare adeguatamente le proprie imbarcazioni.

10. È vietato l'uso delle manichette senza adeguato erogatore. Nel caso in cui il Socio ne fosse sprovvisto, segnalerà il fatto al marinaio, che gli consegnerà un erogatore. Lo stesso dovrà essere restituito al marinaio prima del varo. Nel caso in cui il Socio non restituisse l'erogatore o se l'erogatore

reso non risultasse integro e funzionante, al Socio ne verrà addebitato il costo sul canone dell'anno successivo.

11. La S.V.B.G. non risponde d'eventuali danni (anche se causati da fattori atmosferici) o di furti eventualmente subiti nelle imbarcazioni durante il rimessaggio.

TITOLO VII Disciplina dell'attività sportiva giovanile

Art. 34 PREMESSA

1. Il presente regolamento è redatto allo scopo di disciplinare l'attività sportiva giovanile dell'Associazione, al fine di: ottimizzare le risorse sociali, tutelare gli atleti, i dipendenti, i collaboratori e gli interessi dell'Associazione, assicurando nel contempo il rispetto della civile convivenza e le pari opportunità a tutti.

Art. 35 ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE

1. Nel rispetto dello Statuto l'Associazione organizza l'attività sportiva giovanile per promuovere lo sport della vela. Compatibilmente alle esigenze di bilancio, l'Associazione assume istruttori ed allenatori professionisti con contratti stagionali, annuali o pluriennali.

Art. 36 ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE

1. L'attività sportiva giovanile viene organizzata per classi di imbarcazioni, in accordo con i programmi di sviluppo della FIV e della zona di appartenenza.

2. A ciascun allenatore è affidata una o più classi di imbarcazioni. L'allenatore è il responsabile della classe che gli è stata affidata e per la suddetta classe è il referente nei confronti del Direttore sportivo giovanile (di seguito DSG).

3. L'allenatore incaricato della classe può farsi coadiuvare, per specifiche esigenze, dagli allenatori delle altre classi. In ogni caso l'allenatore della classe è il responsabile dell'attività svolta. Non sono permesse iniziative personali da parte di Soci, allenatori, persone estranee al circolo o chiunque altro non espressamente autorizzato dal DSG o, in sua assenza, dal Consiglio Direttivo.

Art. 37 PROGRAMMI E OBIETTIVI

1. Il DSG comunica agli allenatori gli obiettivi dell'Associazione, e in base a questi, concorda l'attuazione dei programmi e la ripartizione delle risorse.

2. Gli allenatori sono responsabili dell'attuazione dei programmi, finalizzati al conseguimento degli obiettivi prestabiliti.

Art. 38 COORDINAMENTO GLOBALE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE

1. Il DSG nomina un allenatore responsabile del coordinamento dell'attività sportiva giovanile (di seguito Coordinatore). Questi deve garantire l'efficienza dei mezzi sociali e coordinarne l'uso per assicurare il massimo risultato all'Associazione, nel rispetto delle sue disponibilità di mezzi e di persone.

2. Tutti gli allenatori devono fare riferimento esclusivamente al Coordinatore per:

- a) la programmazione delle attività,
- b) l'organizzazione delle trasferte,
- c) l'utilizzo e la manutenzione dei mezzi sociali (pulmini, gommoni, ...),
- d) definizione iniziale dei budget a loro assegnati.

3. Tutti gli allenatori devono fare riferimento esclusivamente al DSG per:

- a) l'acquisizione dei piani e degli obiettivi che si pone l'Associazione,

- b) la definizione finale dei budget, la rendicontazione delle spese sostenute e la verifica del loro andamento;
- c) la rendicontazione dell'andamento delle proprie classi.

Art. 39 RESPONSABILITÀ E SICUREZZA

1. Gli allenatori hanno pari responsabilità nei confronti degli allievi dell'Associazione. Ogni allenatore è responsabile nei confronti degli atleti che gareggiano nella "classe" da lui gestita. Nel caso l'allenatore di una classe, per qualsiasi motivo, non potesse garantire la continuità del proprio servizio, egli deve informare il Coordinatore e, per quanto possibile, proporre una soluzione alternativa. In tal caso il Coordinatore diventa responsabile degli atleti che gli sono stati affidati, e sarà suo compito reperire un allenatore sostituto, tenendo conto, se possibile, dei suggerimenti dall'allenatore assente. Qualora il sostituto non venisse trovato fra gli allenatori dell'Associazione, il Coordinatore dovrà avvisare il DSG e, con il suo appoggio e benestare, ricercare un allenatore sostituto presso altri circoli velici.
2. In assenza del Coordinatore, la procedura sopra descritta sarà applicata ad uno degli allenatori presenti. È norma per l'allenatore che si assenta incaricare un altro allenatore della responsabilità dei suoi atleti. Nel caso in cui tale regola non venisse rispettata, gli allenatori presenti dovranno concordemente nominare un sostituto.
3. Gli atleti minorenni possono prendere il mare solo se in presenza di un allenatore/istruttore, anche se non della propria classe.

Art. 40 RAPPORTI CON I DIRIGENTI

1. Gli allenatori e gli istruttori dipendono direttamente dal DSG, ed a questi devono fare riferimento per le proprie comunicazioni.
2. Nel caso dovessero intervenire fattori di particolare urgenza e non fosse possibile contattare in tempo utile il DSG, gli allenatori devono rivolgersi al primo dei seguenti componenti il Consiglio Direttivo dell'Associazione: Presidente, Vice Presidente o altro dirigente. Il dirigente coinvolto prende in carico il problema che gli è stato presentato e ne risponde nei confronti dell'Associazione.

Art. 41 COMPORTAMENTO DEI COLLABORATORI DELLA S.V.B.G. (ALLENATORI, ISTRUTTORI, ECC.)

1. Il comportamento dei collaboratori dell'Associazione deve essere sempre improntato alla massima serietà e responsabilità.
2. La S.V.B.G., pur non essendo responsabile della condotta personale dei suoi collaboratori, nel caso venisse a conoscenza di comportamenti illegali, sotto ogni profilo ed a qualsiasi livello, da parte di un suo collaboratore, provvederà immediatamente ad informare le autorità competenti, ad interrompere il rapporto di collaborazione e ad agire legalmente nei suoi confronti per ogni tipo di danno subito, compreso quello d'immagine.
3. Nell'espletamento delle attività di competenza, comprendenti la guida di veicoli (marittimi e terrestri), il collaboratore deve assicurare il suo perfetto stato psicofisico, garantire il possesso delle abilitazioni necessarie, rinnovate, se necessario, ed assicurarsi della presenza a bordo dei documenti del mezzo, verificandone la validità.
4. In particolare, al collaboratore, che conduce un veicolo durante il suo servizio, è tassativamente vietata l'assunzione di alcolici o di stupefacenti di qualsiasi tipo.
5. Se, per motivi di salute, il collaboratore dovesse assumere medicinali che inducono sonnolenza, non deve mettersi alla guida di veicoli e deve cercare una soluzione alternativa, informando un membro del Consiglio Direttivo, nel seguente ordine: DSG, Presidente, Vice Presidente,
6. La guida in stato di ebbrezza, così come stabilita dalla legge in vigore, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, sono comportamenti illegali che, qualora accertati, darebbero immediata attuazione a quanto specificato nel secondo comma del presente articolo.

Art. 42 OBBLIGHI DEGLI ATLETI

1. Gli atleti hanno l'obbligo di osservare le norme del presente regolamento per quanto li riguardano, in particolare devono seguire le direttive dei propri allenatori, nel rispetto dello spirito del presente regolamento.
2. L'insubordinazione e il mancato rispetto del regolamento è perseguito disciplinarmente in accordo con le norme del regolamento sociale e come disposto dall'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 43 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Il mancato rispetto del regolamento da parte degli atleti, la disubbidienza, l'indisciplina e l'insubordinazione nei confronti degli allenatori/istruttori o dei collaboratori dell'Associazione in genere, come pure la loro cattiva condotta, non consona al decoro ed al prestigio dell'Associazione, sono perseguiti disciplinarmente in base alla gravità secondo le norme dell'art. 7 del presente regolamento.
2. L'allenatore o l'istruttore, quando necessario, richiama l'atleta indisciplinato, ne fa comunicazione scritta al DSG, descrivendo lo svolgimento dei fatti.

Art. 44 NORME E RACCOMANDAZIONI AGGIUNTIVE

1. Ciascun allenatore / istruttore deve assumere l'onere di svolgere anche le seguenti attività accessorie:
 - a) Tenere con la massima cura i mezzi sociali in uso e riconsegnarli quotidianamente, o al termine della trasferta (se utilizzati in trasferta), governati in ogni parte, affinché siano pronti ed efficienti per l'uso successivo.
I gommoni devono essere riposti nei luoghi prestabiliti, o come diversamente indicato dai marinai o dal Direttore mare, accuratamente puliti e coperti con i cagnari opportunamente fissati.
I pulmini ed i carrelli vanno tenuti con la massima cura. Prima d'ogni partenza va eseguito un esame a vista del funzionamento delle luci del carrello, va verificata la correttezza della legatura delle barche, la distribuzione dei carichi e quant'altro necessario a garantire la sicurezza del mezzo di trasporto.
Al termine della trasferta, l'allenatore/accompagnatore deve eseguire assieme agli atleti la pulizia dei vetri, degli interni, dei fari e delle luci di posizione del pulmino e del rimorchio utilizzato. Se il pulmino esternamente è visibilmente sporco, l'allenatore/accompagnatore deve provvedere a farlo pulire presso il lavaggio auto convenzionato con l'Associazione.
 - b) Al termine della regata (rientro dalla trasferta), l'allenatore deve allegare una copia delle classifiche, evidenziando i risultati degli atleti dell'Associazione, ed esporne copia all'albo dell'attività sportiva giovanile.
 - c) Ciascun allenatore / istruttore trasmette al DSG e al responsabile della comunicazione on line, nominato dal Consiglio Direttivo, il materiale dell'evento sportivo in base alla sua importanza e ai risultati ottenuti dagli atleti.

TITOLO VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 45 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore con effetto immediato e deve essere osservato come atto dell'Associazione collegato allo Statuto.
2. Le variazioni tariffarie dei servizi sociali si applicano dal 1° agosto 2015, tranne i nuovi contributi d'ormeggio che si applicheranno dal 1° gennaio 2016.
3. La norma dell'art. 20, comma 10 si applica a partire dal 1° gennaio 2016.



REGOLAMENTO SOCIALE

Art. 45 bis NORMA TRANSITORIA

A seguito della fusione per incorporazione dell'Associazione Amici del Mare nella S.V.B.G., considerato che le associazioni definiscono le graduatorie per l'assegnazione degli ormeggi sociali con criteri diversi, in attesa che venga definita una graduatoria comune, si mantengono le graduatorie separate per l'assegnazione dei rispettivi ormeggi e nel caso in cui, alla disponibilità di un ormeggio, non si verificasse l'assegnazione all'interno della propria graduatoria questa verrà ricercata nell'altra.

Art. 46 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali, nonché dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Vela.

Approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 20 agosto 2015.

Aggiornato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 16 febbraio 2017.



REGOLAMENTO SOCIALE

APPENDICE 1

Domanda ammissione a Socio straordinario - ordinario



REGOLAMENTO SOCIALE

APPENDICE 2

Domanda di subentro a Socio straordinario - ordinario



REGOLAMENTO SOCIALE

APPENDICE 3 Domanda ammissione a Socio allievo



REGOLAMENTO SOCIALE

APPENDICE 4

Domanda ammissione a Socio straordinario da allievo



REGOLAMENTO SOCIALE

APPENDICE 5 Tariffario



REGOLAMENTO SOCIALE

APPENDICE 6 Domanda per manutenzione ordinaria dell'imbarcazione



REGOLAMENTO SOCIALE

APPENDICE 7

Domanda per rimessaggio invernale dell'imbarcazione



REGOLAMENTO SOCIALE

APPENDICE 8 Domanda per lungo rimessaggio dell'imbarcazione



REGOLAMENTO SOCIALE

APPENDICE 9 Obblighi e raccomandazioni



REGOLAMENTO SOCIALE

APPENDICE 10 Pontile di Barcola

A

Tabella dimensione ormeggi

B

Modalità d'ormeggio